

n. 2909/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Isabella MARIANI -

Presidente

Dott. Giovanni SGAMBATI -

Consigliere

Dott.ssa Daniela LOCOCO -

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 21/12/2018 al n. 2909 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2018 avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 2009 emessa dal Tribunale di Firenze Prima Sezione Civile il 04/07/2018 e pubblicata in pari data

promossa da

Sig.ra

in proprio e unitamente

al Sig.

quali

genitori titolari della responsabilità genitoriale della figlia minore

rappresentati e

difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Silvio Toccafondi del Foro di Firenze (C.F. TCCSLV71D16D458L) e dagli Avv.ti Antonio Mumolo (C.F. MMLNTN62S22B180Q) e Paola Pizzi (C.F.

PZZPLA66A42B180H) del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Firenze alla Via G. del Pian dei Carpinì n. 96/2;

- appellanti -

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Cappelletti (C.F. CPPLSN66D67D612E) e dall'Avv. Antonella Pisapia (C.F. PSPNNL69C69C773B) ed elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza Signoria (Palazzo Vecchio) presso la Direzione Avvocatura;

- appellato -

*

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per gli appellanti:

“In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la proponibilità nel presente giudizio della domanda di accertamento del diritto all'iscrizione anagrafica della signora così come formulata nelle presenti conclusioni, in quanto conforme alle disposizioni di cui all'art. 345 c.p.c.

In via principale di merito: - in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 2009/2018 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 04/07/2018 accogliere la domanda originariamente proposta, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli attori, odierni appellati, per i motivi esposti in fatto ed in diritto e precisamente accertare il diritto della signora ad ottenere la residenza nel Comune di Firenze quale suo comune di nascita.

In via subordinata di merito: - accertare e dichiarare provata la presenza della ricorrente sul territorio del Comune di Firenze e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere iscritta nelle liste anagrafiche del Comune di Firenze per domicilio.

In via ulteriormente subordinata di merito: - in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, dichiarare la compensazione tra le parti delle spese legali per tutti i gradi di giudizio.

Ancora in ogni caso: - dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza oggetto della presente impugnazione ai sensi dell'art. 283 c.p.c.”;

per l'appellato:

“respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2009/2018 pubblicata il 4.7.2018.

Senza opposizione per la compensazione delle spese di lite”.

*

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

1. Il giudizio di primo grado

1.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la Sig.ra _____ in proprio, nonché unitamente al Sig. _____ quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore _____ chiedevano al Tribunale di Firenze di ordinare al Comune di Firenze l'immediata iscrizione della predetta Sig.ra _____ e della minore nel Registro Anagrafico della popolazione residente, in quanto Comune di nascita delle stesse, ai sensi dell'art. 2, co. 3, della Legge n. 1228/1954, come modificata dalla Legge n. 94/2009

I ricorrenti, esponendo di essere reduci da sfratto per morosità nel Comune di Campi Bisenzio e di abitare in un alloggio occupato abusivamente in Piazza Beccaria a Firenze, lamentavano che il Comune di Firenze non avesse provveduto alla loro iscrizione nelle proprie liste anagrafiche quale Comune di loro nascita entro i due giorni previsti dalla L. 35/2012.

1.2. Il Comune di Firenze si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, osservando come il comportamento chiuso e ostruzionistico dei richiedenti avesse impedito all'amministrazione di poter procedere rapidamente alla richiesta iscrizione, atteso che il citato art. 2, co. 3, della L. n. 1228/1954, come sostituito dall'art. 3, co. 38, della L. n. 94/2009, stabilisce che la persona che non ha fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.

1.3. Con ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. in data 15/11/2016 il Tribunale di Firenze ordinava al Comune di Firenze di iscrivere la _____ e la figlia minore _____ nelle liste anagrafiche e lo condannava altresì al pagamento delle spese processuali.

1.4. Il Comune di Firenze, ritenendo tale decisione non conforme a diritto e meritevole di essere revocata, instaurava il giudizio di merito mediante notifica di atto di citazione col quale chiedeva al Tribunale, in sede di esame del merito della questione, di accertare la piena legittimità delle procedure adottate e di stabilire l'assenza di un diritto delle controparti a ottenere automaticamente, senza alcun accertamento ed istruttoria,

l'iscrizione nelle liste anagrafiche attraverso il criterio del Comune di nascita.

1.5. Parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate siccome infondate in fatto e in diritto.

1.6. La causa veniva istruita documentalmente e, dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale di Firenze statuiva l'accertamento negativo del diritto di

, in proprio e, insieme a quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , a ottenere l'iscrizione nelle lista anagrafiche del Comune di Firenze quale Comune di nascita senza aver fornito al Comune gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire la sussistenza o meno del domicilio nel medesimo e altro Comune, ai sensi dell'art. 2, co. 3, Legge n. 1228/54, revocava l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e condannava i soccombenti alla rifusione delle spese legali quantificate in € 3.873,80, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.

2. Il giudizio di secondo grado

2.1. La Sig. in proprio e, unitamente al sig.

nella loro qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale della figlia minore , hanno appellato la sentenza - con richiesta di sospensiva - deducendo i seguenti motivi:

I) Erronea valutazione circa i presupposti del diritto a richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di nascita, censurando la gravata sentenza laddove ha negato la sussistenza del diritto della Sig.ra e

della figlia a richiedere l'iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune di Firenze quale luogo di nascita senza aver prima richiesto l'iscrizione per domicilio e ha ritenuto di fatto legittima la pretesa del Comune di Firenze di subordinare la concessione della residenza a una preistruttoria da effettuarsi tramite la presa in carico da parte dei servizi sociali ai sensi della delibera Giunta Comunale n. 2016/G/00050 del 24/02/2016.

II) Erronea valutazione dei presupposti di fatto relativi alla prova dell'effettiva presenza sul territorio, censurando la gravata sentenza laddove ha ritenuto non accertata l'effettiva presenza della signora sul territorio del Comune di Firenze.

III) Erronea valutazione circa l'oggetto dell'accertamento della sentenza di primo grado, deducendo che il rigetto dell'accertamento negativo richiesto dal Comune costituiva necessariamente l'affermazione del diritto all'iscrizione anagrafica.

IV) Ingiusta condanna al pagamento delle spese legali, con richiesta di compensazione delle spese legali per tutti i gradi di giudizio.

2.2. Si è costituito il Comune di Firenze, riproponendo le difese svolte dinanzi al Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione senza opposizione per la compensazione delle spese di lite.

2.3 All'udienza del 11/01/2022 la Corte, disattesa l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti, ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Risulta preliminare la questione dedotta in sede di terzo motivo per ragioni di ordine logico-giuridico in quanto afferente alla stessa proponibilità della domanda di accertamento del diritto all'iscrizione anagrafica.

L'appellante contesta a tale riguardo la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che l'oggetto del giudizio deve intendersi limitato all'accertamento negativo richiesto dal Comune di Firenze, atteso che l'odierna appellante non avrebbe riprodotto nelle conclusioni di merito della memoria di costituzione di primo grado l'accertamento richiesto nel giudizio cautelare, della cui decisione non avrebbe neppure chiesto la conferma, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda di parte attrice.

Rileva la Corte che l'accertamento negativo del diritto della Sig.ra e della figlia minore all'iscrizione anagrafica nel Comune di Firenze, come richiesto da tale Ente anche in relazione al criterio del domicilio, investe, in termini speculari, la domanda che le parti odierne appellanti hanno formulato in sede cautelare, seppur concludendo nel giudizio di merito attraverso la richiesta di rigetto della domanda di controparte.

Non sussiste pertanto alcuna preclusione di ordine processuale all'accertamento del diritto alla iscrizione anagrafica della Sig.ra

e della figlia nei termini sopra esposti.

Sul primo e secondo motivo di appello.

I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto, al di là della formulazione adottata nell'impugnazione, attengono all'interpretazione della normativa relativa al diritto alla residenza con particolare riguardo all'art. 2, co. 3, della legge 1228/1954, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, a seguito delle novità introdotte nell'ordinamento anagrafico dall'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2014 n. 80.

Emerge dagli atti che l'odierna appellante, assumendo di non disporre di un domicilio sul territorio fiorentino - non potendosi considerare tale, per l'espresso divieto normativo di cui all'art. 5 citato, quello coincidente con l'immobile occupato abusivamente - nell'urgenza di iscrivere la propria residenza per vedere garantiti (a lei e alla figlia, all'epoca di soli tre anni) i diritti a essa connessi e riconosciuti dalla Carta Costituzionale, ha richiesto la residenza nel proprio Comune di nascita.

L'amministrazione comunale, considerando irricevibile detta richiesta perché erroneamente inoltrata sulla base del criterio - del tutto residuale - del Comune di nascita, considerando il nucleo familiare della Sig.ra non avente una fissa dimora, ha comunque proceduto alla sua valutazione in termini di richiesta di iscrizione nel Comune del domicilio.

Tale richiesta risulta conforme alla normativa applicabile, costituita dall'art. 2, co. 3, della legge 1228/1954, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, a mente del quale *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli*

accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita".

Ma il Comune di Firenze, se, da un lato, ha positivamente valutato la richiesta avanzata in termini di richiesta di iscrizione sulla base del domicilio, dall'altra, ha però sostenuto di non aver potuto procedere all'iscrizione anagrafica delle richiedenti a causa dell'atteggiamento ostruzionistico della sig.ra _____ che non avrebbe acconsentito alla presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune, con ciò impedendo di fatto lo svolgimento dell'istruttoria circa la sussistenza del domicilio.

Ritiene la Corte la infondatezza della pretesa del Comune di Firenze di subordinare la concessione della residenza a una "pre-istruttoria" da effettuarsi tramite la presa in carico da parte dei servizi sociali in conformità alla delibera della Giunta Comunale n. 2016/G/00050 del 24/02/2016. Sul punto non si può non convenire col Giudice del cautelare nel ritenere che tale delibera, lungi dal descrivere un iter procedimentale necessario, tale da poter anche rappresentare in determinate ipotesi - quale quella che per l'appunto ci occupa - finanche un ostacolo giuridico all'iscrizione all'anagrafe del Comune di Firenze, deve essere piuttosto interpretata quale misura tesa a fornire assistenza in situazioni di conclamato svantaggio socio-economico.

Pertanto, come risulta dalle evidenze documentali (cfr. la relazione della Direzione dei Servizi Sociali del 26/04/2016 *sub* doc. 11 appello) la Sig.ra _____ in data 10/02/2016, quindi ben prima di procedere alla domanda di residenza, si era rivolta al Segretariato Sociale del Comune riferendo in ordine alla propria effettiva situazione domiciliativa, pertanto, si deve

ritenere che l'amministrazione - al di là di ogni forma di comunicazione procedimentalizzata - fosse già pienamente a conoscenza della permanenza stabile e continuativa della Sig.ra [redacted] e della sua famiglia sul territorio comunale, con ciò risultando, di fatto, soddisfatti i presupposti procedurali di cui all'art. 2, co. 3 legge citata.

In tale quadro normativo deve altresì darsi conto di quanto disposto dall'atto di risoluzione del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici del 24/02/2015 n. 633 (riprodotto nel doc. 7 allegato alla comparsa costituzione in primo grado [redacted]), che ha affrontato proprio la particolare questione concernente l'iscrizione anagrafica nell'ipotesi di occupazione abusiva di alloggio ex art. 5 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 80/2014.

Detta risoluzione sottolinea l'esistenza nel nostro ordinamento del diritto all'iscrizione anagrafica di tutti coloro che vivono sul territorio nazionale, quale principio fondante dell'intero corpo normativo riguardante la disciplina delle anagrafi della popolazione residente, al quale corrisponde per ogni cittadino la possibilità di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale ai sensi dell'art. 2, co. 1, della Legge n. 1228/1954 e, in difetto, sulla base del domicilio.

In particolare, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto che, nei casi di illegittima occupazione dell'alloggio, il cittadino - quale *extrema ratio* - debba essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in applicazione del criterio del domicilio previsto per i soggetti senza fissa dimora, in ragione del superiore diritto all'iscrizione anagrafica, dalla quale discendono altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

Facendo applicazione dei suesposti condivisibili principi al caso di specie, ritiene dunque la Corte che la domanda di iscrizione anagrafica della Sig.ra _____ e della figlia _____ debba trovare accoglimento sulla base del criterio del domicilio risultando di fatto integrati i presupposti procedurali di cui all'art. 2 comma 3 co. 3, della legge 1228/1954 e successive modifiche.

Sulle spese di lite.

Attesa la peculiarità della questione trattata, anche alla luce della insussistenza di precedenti giurisprudenziali, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ in proprio e unitamente al Sig. l _____ nella loro qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale della figlia minore _____ nei confronti del Comune di Firenze avverso la sentenza n. 2009 emessa dal Tribunale di Firenze il 04/07/2018, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e dichiara il diritto di _____ e della minore _____ all'iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune di Firenze;
- 2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;

3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Firenze, 26 aprile 2022

IL CONSIGLIERE Est.

Daniela Lococo

IL PRESIDENTE

Isabella Mariani